

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ACCERTAMENTO E
L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER
LE VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI, ALLE
ORDINANZE DEL SINDACO ED A QUELLE DEI
RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale N. 8 del 03.03.2005

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di accertamento e il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie per le violazioni di disposizioni contenute in regolamenti comunali, ordinanze sindacali o dei responsabili di servizio del Comune, titolari di posizione organizzativa, diversi da atti necessitati espressamente previsti come tali e sanzionati da leggi nazionali o regionali, o espressione del potere di ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Rimane impregiudicata l'applicazione, da parte della competente autorità giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale (articolo 650 del C. P.) e relative ad ordinanze contingibili ed urgenti.

La parte procedurale prevista nel presente regolamento, si applica anche a tutte le altre violazioni amministrative previste da disposizioni normative statali e regionali nei casi in cui le stesse prevedano quale autorità competente ad irrogare le sanzioni e a ricevere il ricorso il Comune.

Articolo 2 - Procedimento

Il procedimento di applicazione delle sanzioni pecuniarie principali ed accessorie di cui al precedente articolo 1 è disciplinato dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dalla legge della Regione Liguria 2 dicembre 1982 n. 45, recanti disposizioni in materia di sanzioni amministrative.

Per le violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che prevede il pagamento di una somma in denaro da euro 25,00 (venticinque/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00).

La sanzione amministrativa di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni alle ordinanze comunali adottate sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

Il pagamento in misura ridotta per tutte le violazioni, ai sensi del comma 1 dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689, è determinato in € 50,00.

Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido, ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.

Le sanzioni amministrative da applicarsi a seguito di violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali possono essere pecuniarie e/o accessorie, come di seguito specificato:

- a) pagamento di una somma di denaro
- b) sequestro e confisca amministrativa

- c) rimozione delle opere abusive
- d) ripristino dello stato dei luoghi
- e) sospensione, cessazione o revoca di una determinata attività

Nel caso in cui le violazioni ai regolamenti comunali comportino, oltre alla sanzione pecuniaria, l'applicazione di sanzioni accessorie, le medesime si applicano di diritto secondo quanto indicato:

- a) obbligo di compiere, sospendere o cessare una determinata cosa o attività
- b) obbligo del ripristino dello stato dei luoghi o rimozione di opere o materiali
- c) sequestro amministrativo di attività o cose, con eventuale confisca
- d) sospensione, cessazione o revoca di attività

Qualora non si ottemperi a quanto previsto dalle sanzioni accessorie immediatamente ovvero entro i termini specificati nel verbale di contravvenzione, il Sindaco o il Responsabile del servizio competente può ordinare la prescrizione e disporre l'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese a carico del contravventore.

Quando la violazione accertata consiste nella inosservanza delle prescrizioni e dei limiti imposti da un provvedimento autorizzativo o previsti da regolamenti municipali, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita per la violazione, potrà disporsi la sospensione e, nei casi più gravi, la revoca del provvedimento autorizzativo stesso.

Articolo 3 - Soggetti accertatori

Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla polizia municipale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Le risultanze del procedimento sanzionatorio dovranno essere trasmesse al Responsabile del Servizio competente per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente del Comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.

Articolo 4 - Competenza all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 18 della legge n° 689/81 (ordinanza ingiunzione o di archiviazione)

La competenza a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981 n° 689, a ricevere gli scritti difensivi da parte del trasgressore, nonché all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 18 della legge n° 689/81 (ordinanza ingiunzione di pagamento o di archiviazione atti), per le violazioni amministrative di spettanza del Comune, è individuata,

con riferimento all'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in capo al responsabile di servizio competente per materia, che ha emesso l'ordinanza violata o, nel caso di regolamenti comunali, cui compete il rilascio del titolo abilitante l'attività sanzionata, oppure, in via residuale, se non altrimenti determinato/determinabile o nel caso di ordinanze emesse direttamente dal Sindaco, al Direttore Generale, ove istituito, ovvero al Segretario Generale del Comune.

In ogni caso non potrà essere identificato, quale autorità competente a emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione, il comandante della polizia municipale, per salvaguardare la terzietà degli organi giudicanti da quelli che accertano.

Articolo 5 - Termini per l'emissione delle ordinanze

L'ordinanza ingiunzione di pagamento o di archiviazione, in via generale, deve essere emessa entro il termine di 360 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del rapporto o degli scritti difensivi di cui rispettivamente agli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

Tanto gli scritti difensivi e i documenti (che dovranno essere in originale o in copia autentica), quanto le richieste di audizione personale, sono esenti da ogni tassa o imposta.

Qualora sia richiesta l'audizione personale, l'ufficio di cui al precedente articolo comunicherà al richiedente la data e l'ora in cui sarà ricevuto dal funzionario responsabile dell'ufficio medesimo.

Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione dovrà essere stesa, a cura del predetto funzionario, con facoltà di delega, verbalizzazione da allegarsi agli atti.

Sia nella ipotesi di produzione di scritti difensivi e documenti, che in quella di audizione personale (per quest'ultima dopo che saranno espletate le formalità di cui al comma precedente), l'ufficio provvederà ad attivare le procedure finalizzate alla acquisizione di tutti gli elementi utili per la valutazione secondo i criteri fissati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

Quando sia ritenuto opportuno potrà altresì essere sentito l'agente che ha accertato la violazione, con modalità e procedure analoghe a quelle indicate per l'audizione personale, oppure potrà essere richiesta allo stesso agente una circostanziata relazione.

Il pagamento della sanzione in misura ridotta renderà improcedibile l'eventuale ricorso.

Articolo 6 - Determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria e contenuto dell'ordinanza ingiunzione

In sede di irrogazione della sanzione, ai sensi dell'articolo 18 della Legge n° 689/81, l'autorità competente, come individuata dal precedente articolo 4, ove non dia luogo all'archiviazione, determinerà la sanzione pecuniaria con i criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, oltre le spese di procedimento e di notificazione.

Qualora il trasgressore reiteri la medesima violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria viene raddoppiata, anche se la precedente è stata regolarmente oblata.

La reiterazione si verifica qualora venga commessa la stessa violazione in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Quando non è ammesso il pagamento in misura ridotta, il responsabile del procedimento sanzionatorio, ricevuto il rapporto, esaminati gli eventuali scritti difensivi, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, acquisiti ulteriori elementi di giudizio, qualora lo ritenga opportuno, se ritiene fondato l'accertamento, determina la somma dovuta a titolo di sanzione entro la cornice edittale di legge, unitamente a quanto dovuto per spese postali e di notifica.

L'ordinanza - ingiunzione di cui al presente articolo dovrà contenere le indicazioni relative ai seguenti elementi essenziali:

1. autorità dalla quale promana;
2. violazione per la quale è emessa, negli aspetti di fatto (data, luogo, ecc.) e di diritto (norme violate);
3. compimento degli atti di accertamento della violazione e forme di contestazione;
4. motivi per i quali è stato ritenuto fondato l'accertamento;
5. criteri seguiti nella determinazione in concreto della entità della sanzione;
6. entità e specie delle spese di cui si ingiunge il pagamento insieme alla sanzione;
7. generalità del responsabile della violazione e degli eventuali responsabili in solido;
8. ufficio competente a ricevere il pagamento e termine per il pagamento stesso;
9. sottoscrizione;
10. avvertenza che contro l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta opposizione con ricorso alla competente Autorità giudiziaria (Giudice di Pace o Tribunale).

L'autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate con le seguenti modalità:

- fino a Euro 200 nessuna rateazione
- da Euro 201 a Euro 500 quattro rate mensili di pari importo

L'interessato che ha richiesto il pagamento rateale della sanzione si intende in condizioni disagiate quando ciò sia rilevabile in seguito all'esecuzione di idonei accertamenti in rapporto all'entità della somma dovuta. Lo stesso dovrà, pertanto, unitamente alla richiesta indirizzata all'Autorità comunale, documentare la situazione di disagio economico, che viene valutata dal responsabile del procedimento sanzionatorio, tenendo conto dell'entità della sanzione pecuniaria.

Nel provvedimento di concessione del pagamento rateale della sanzione, dovrà essere indicato il numero complessivo delle rate, la loro entità, il termine di scadenza di ciascuna di esse, nonché l'avvertimento della possibilità di estinzione del debito in una unica soluzione.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, della Legge 24 novembre 1981 n° 689, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, anche per una sola rata, l'ufficio inviterà formalmente l'obbligato ad estinguere il debito in un'unica soluzione entro cinque giorni, avvertendolo che, ove non provveda, sarà dato senz'altro corso all'esecuzione forzata.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Contro l'ordinanza - ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace o al Tribunale, a seconda della propria competenza, mediante ricorso.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

Decorso inutilmente il termine per il pagamento fissato con ordinanza-ingiunzione - salvo che, quando sia stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n° 689, l'Autorità Giudiziaria abbia sospeso l'esecuzione del provvedimento con ordinanza inoppugnabile - dovrà procedersi alla riscossione delle somme dovute secondo quanto disposto dall'art. 27 della legge n° 689/81, previa rigorosa verifica della regolarità formale dell'ordinanza-ingiunzione e della sua notificazione agli interessati.

Articolo 7 - Devoluzione dei proventi

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme contenute in regolamenti od ordinanze municipali spettano al Comune.

Quando alla riscossione delle sanzioni suddette provvedano altri uffici non comunali, questi dovranno trasmettere al Comune copia del verbale di contravvenzione e trasferire allo stesso le somme riscosse mediante versamento delle medesime alla civica Tesoreria, ovvero, nei casi in cui sia previsto, con versamento su apposito conto corrente postale.

Articolo 8 - Disposizioni transitorie e finali

Le disposizioni di regolamenti comunali, ordinanze sindacali o di responsabili di servizio che prevedevano sanzioni amministrative che facevano riferimento agli articoli 106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie non compatibili con le disposizioni del presente regolamento contenute in atti regolamentari o atti comunali.

Il regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle disposizioni comunali, approvato con deliberazione consiliare n° 22/2003 è abrogato.

Per quanto non diversamente disciplinato dal presente regolamento, trovano applicazione le altre disposizioni normative vigenti in materia.

Articolo 9 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.